



Comune
di
Collina d'Oro

Municipio

Messaggio Municipale n. 054/2025

Concernente l'abrogazione del Regolamento comunale RC 13 01-2020 – Prestazioni Covid-19

Risoluzione Municipale
n. 1592 / 2025
7 luglio 2025



Città dell'energia

Collina d'Oro
risplende di energia



Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri,

con il presente messaggio il Municipio propone al Consiglio comunale l'abrogazione del Regolamento comunale RC 13 01-2020, concernente le prestazioni comunali a favore dell'economia locale in ambito Covid-19, approvato dal Consiglio comunale con risoluzione n. 185 del 19 ottobre 2020 e dalla Sezione degli Enti locali con risoluzione RE-15731 del 15 dicembre 2020.

Il Regolamento era stato introdotto in via straordinaria e temporanea per sostenere l'economia locale nel periodo pandemico, attraverso l'erogazione di contributi a fondo perso, esenzioni da tasse causali, riduzioni di pigioni e incentivi alla formazione. Le disposizioni contenute nel regolamento si riferivano esclusivamente al periodo compreso tra il 2020 e il 2021.

A distanza di oltre quattro anni dall'inizio dell'emergenza sanitaria e in assenza di ulteriori esigenze connesse alla pandemia, il Municipio ritiene che il regolamento abbia esaurito la propria funzione. Le prestazioni previste, come i contributi a fondo perso, le esenzioni da tasse causali, le riduzioni di pigioni e gli incentivi alla formazione, erano infatti legate a condizioni temporali specifiche, riferite principalmente agli anni 2020 e 2021. In particolare, diversi articoli richiamano espressamente dati riferiti all'anno 2019 quali base per determinare l'ammissibilità alle misure (ad es. cifra d'affari, data di costituzione, numero di dipendenti), rendendo di fatto inapplicabili oggi le disposizioni in esso contenute. Mantenere in vigore un simile regolamento comporta un inutile appesantimento normativo e potrebbe generare confusione o aspettative infondate da parte dell'utenza.

Il presente messaggio è demandato alla Commissione delle Petizioni per l'esame degli aspetti giuridici.

Commissioni

Il presente messaggio è demandato per competenza alla Commissione delle Petizioni-legislativa.

Alla luce di quanto sopra esposto, il Municipio invita il Consiglio comunale a voler

r i s o l v e r e:

1. È abrogato il Regolamento comunale RC 13 01-2020 concernente le prestazioni comunali a favore dell'economia locale in ambito Covid-19.
2. La presente abrogazione è sottoposta all'approvazione dell'Autorità cantonale competente.
3. La decisione sarà pubblicata all'albo comunale per il periodo previsto dalla legge.
4. Con l'abrogazione del Regolamento comunale RC 13 01-2020, è parimenti abrogata l'Ordinanza municipale concernente il sostegno alla formazione in ambito Covid-19 del 15 dicembre 2020, emanata in esecuzione del medesimo.



A disposizione delle Commissioni, così come durante la seduta del Legislativo per fornirvi ulteriori chiarimenti.

Con i migliori ossequi.

Per il Municipio

Il Sindaco
Andrea Bernardazzi

Il Segretario
Davide Conca

Allegati:

- Regolamento Covid 2019
- Ordinanza Covid 2019



Regolamento

Prestazioni comunali a favore dell'economia locale in ambito Covid-19

Regolamento comunale

CAPITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

Le prestazioni comunali in ambito economico sono intese a limitare le conseguenze sull'economia locale della diffusione del virus Covid-19, ad evitare il fallimento di piccole e medie imprese locali e di indipendenti residenti.

Art. 2 Definizione

Per attività economiche ai sensi del presente regolamento si intende:

- aziende individuali,
- società semplici,
- società in nome collettivo,
- società anonime,
- società a garanzia limitata,
- società cooperative,
- indipendenti residenti.

tutti soggetti economici (in seguito SE) attivi nei vari ambiti (primario, secondario e terziario), che esercitano un'attività a scopo di lucro.



Art. 3 **Contributo comunale**

- 1 Il contributo comunale è uno strumento complementare agli strumenti introdotti dalla Confederazione e dal Cantone.
- 2 Il diritto al contributo comunale nasce unicamente al momento dell'esaurimento delle prestazioni erogate dalla Confederazione, dal Cantone ed eventualmente da altri comuni.
- 3 L'erogazione di aiuti secondo gli Art. 5 e 6 è stabilita per l'importo massimo di CHF 1'500'000,00.
- 4 Il capitale può essere alimentato con donazioni da parte di terzi.
- 5 Gli aiuti previsti dal presente regolamento sono concessi sino ad esaurimento del capitale. Le richieste sono evase in ordine di entrata.

Art. 4 **Beneficiari**

Possono beneficiare dell'aiuto:

- 1 I SE che hanno subito un danno e/o una riduzione della propria cifra d'affari a causa della pandemia da Covid-19 e delle relative misure restrittive messe in atto.
- 2 I SE ai sensi dell'Art. 2, che soddisfano le seguenti condizioni:
 - a) l'attività economica è stata costituita prima del 31.12.2019 e ha sede a Collina d'Oro almeno dal 01.01.2020;
 - b) nel corso del 2019 il SE non conta più di 5 unità lavorative;
 - c) la cifra d'affari del 2019 del SE è uguale o inferiore a CHF 300'000,00;
 - d) il SE deve aver ottenuto l'indennità per lavoro ridotto (ILR Covid-19) o l'indennità di perdita di guadagno Corona (IPG Corona);
 - e) il SE al momento della richiesta del sussidio non deve avere procedure esecutive e/o fallimentari in corso né attestati di carenza di beni;
 - f) il SE al momento della decisione di erogazione del contributo, o gli amministratori o i legali rappresentanti dello stesso, non hanno procedure esecutive in corso avviate dal Comune, dal Cantone o dalla Confederazione.
- 3 In casi particolari il Municipio ha la facoltà di erogare degli aiuti ad hoc in deroga ai criteri sopra elencati.

CAPITOLO II

PRESTAZIONI

Art. 5 **Aiuto alla ripresa dell'attività economica**

- 1 I SE che rispettano le condizioni del presente regolamento possono beneficiare di un aiuto alla ripresa dell'attività economica sotto forma di contributo alla ripartenza a fondo perso.
- 2 Il contributo a fondo perso, sino a concorrenza di un importo massimo di CHF 5'000,00, è concesso al SE per il pagamento di oneri legati strettamente all'attività scaduti nel 2020, quali per esempio i costi di gestione.
- 3 L'importo è stabilito tenendo conto dei parametri numero di unità lavorative e cifra d'affari, con una ponderazione del 50% per entrambi.
- 4 I SE possono inoltre beneficiare di un'esenzione dal pagamento in quota parte di tasse causali quali tassa base rifiuti, tassa uso fognatura e tassa abbonamento



acqua potabile, emesse nell'anno della richiesta (fino ad un massimo di 3 anni o fino al raggiungimento del tetto massimo dell'importo complessivo stanziato di CHF 1'500'000.00).

- 5 Contributo una tantum massimo CHF 200,00 per una consulenza specifica e mirata alle misure da intraprendere per favorire la ripartenza.
- 6 Se al momento della richiesta dell'aiuto il SE non esiste da almeno tre anni, la valutazione è fatta sulla media degli ultimi esercizi contabili disponibili (cifra d'affari).

Art. 6 Incentivo a sostegno della formazione

- 1 Il Municipio può concedere ai SE, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, con sede a Collina d'Oro un sostegno atto alla promozione della formazione di apprendisti.
- 2 L'incentivo alla formazione è subordinato all'autorizzazione rilasciata dalla competente autorità cantonale.
- (*) 3 Mediante l'Ordinanza municipale concernente il sostegno alla formazione in ambito Covid-19, il Municipio stabilisce l'ammontare del sostegno entro i seguenti limiti:
 - massimo 50% dei costi salariali per gli apprendisti del primo anno
 - minimo 20% dei costi salariali per gli apprendisti del quarto annoI costi salariali sono lo stipendio lordo secondo la vigente regolamentazione cantonale applicabile per i singoli settori.

Art. 7 Riduzione pigioni

- 1 Il Municipio può concedere al SE che loca spazi di proprietà comunale la riduzione della pigione dovuta nel 2020.
- 2 La pigione è ridotta tenuto conto del periodo di chiusura forzata dell'attività economica imposta dall'autorità superiore.
- 3 Nel caso in cui l'attività del SE è compromessa oltre il periodo di chiusura forzata, in particolare a causa della probabile flessione del turismo, il Municipio può concedere una riduzione della pigione maggiore rispetto a quanto previsto al cpv. 2.
- 4 Tale aiuto può essere concesso anche ai SE che non rispettano le condizioni dell'Art. 4 lett. b. e c.

CAPITOLO III

PROCEDURA

Art. 8 Istanza

- 1 L'istanza deve essere presentata compilando ed inviando l'apposito formulario al Municipio, per il tramite dei Servizi finanziari, e deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) lettera accompagnatoria con l'elenco delle spese improrogabili per le quali si chiede l'aiuto e l'importo richiesto;
 - b) copia del bilancio e del conto economico al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019 o dell'ultimo disponibile;
 - c) copia dell'estratto esecuzione e fallimenti non più vecchio di un mese;
 - d) copia della decisione ILR Covid-19 o IPG Corona.
- 2 Il Municipio fissa i termini inderogabili entro i quali l'istanza deve essere presentata e potrà chiedere al SE ogni ulteriore informazione utile per evadere l'istanza.



Art. 9 **Competenza**

- 1 L'applicazione del presente Regolamento è di competenza del Municipio.
- 2 Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla notifica.

Art. 10 **Restituzione in caso di abusi**

È fatto obbligo di restituire la prestazione finanziaria ottenuta sulla base di indicazioni non veritiere. Tale obbligo di restituzione sussiste solidamente nei confronti di colui che era amministratore (rappresentante legale) dell'attività economica al momento dell'erogazione dell'aiuto.

Il diritto di esigere la restituzione della prestazione indebitamente percepita si prescrive in tre anni dal giorno in cui il Comune ha avuto conoscenza dell'abuso commesso, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno della concessione della prestazione.

Art. 11 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2021, riservata l'approvazione dell'Autorità cantonale competente. Con l'entrata in vigore del Regolamento viene abrogata ogni altra disposizione contraria ed incompatibile.

Approvato dal Consiglio Comunale con RCC 185 del 19.10.2020.

() Aggiunta del cpv. 3 dell'art. 6 del presente regolamento, come da disposizione SEL 160-RE-15731 del 15.12.2020, approvata dal Consiglio Comunale con RCC 212 del 12.04.2021.*

Per il Consiglio Comunale

Il Presidente
Renzo Beretta

Il Segretario
Pietro Balerna

Gli Scrutatori:
Simona Bonvicini
Federica Chiry

Il Municipio certifica che il presente Regolamento è stato esposto all'albo comunale per un periodo di 45 giorni.

Per il Municipio

Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario
Pietro Balerna



Approvato dalla Sezione Enti locali, per delega di competenza del Consiglio di Stato,
con risoluzione RE-15731 del 15.12.2020.



Ordinanza municipale concernente il sostegno alla formazione in ambito Covid-19

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

- gli artt. 192 LOC e l'art. 44 RALOC;
- il Regolamento Comunale;
- il Regolamento Prestazioni comunali a favore dell'economia locale in ambito Covid-19;

ordina:

CAPITOLO I

Disposizioni introduttive

Art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina l'erogazione dell'incentivo a sostegno della formazione previsto all'art. 6 del Regolamento Prestazioni comunali a favore dell'economia locale in ambito Covid-19.

Art. 2 Scopo

Il Comune di Collina d'Oro intende incentivare la stipulazione di nuovi contratti di tirocinio.

Art. 3 Competenze

Il Municipio è competente per la concessione del sostegno.



CAPITOLO II

Incentivo a favore della formazione

Art.4 Beneficiari – Statuto

Possono beneficiare dell'incentivo i seguenti soggetti economici (in seguito SE) attivi nei vari ambiti (primario, secondario e terziario) che esercitano un'attività a scopo di lucro:

- aziende individuali,
- società semplici,
- società in nome collettivo,
- società anonime,
- società a garanzia limitata,
- società cooperative,
- indipendenti residenti.

Art.5 Beneficiari – Sede

Possono accedere al fondo le entità di cui all'Art. 4, che sono presenti nel registro delle attività economiche del Comune e hanno a Collina d'Oro in alternativa:

- a) il proprio domicilio,
- b) la propria sede,
- c) una succursale.

Art.6 Beneficiari - Condizioni

Possono beneficiare del sostegno i SE ai sensi dell'Art. 2, che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) l'attività economica è stata costituita prima del 31.12.2019 e ha sede a Collina d'Oro almeno dal 01.01.2020;
- b) il SE al momento della richiesta del sussidio non deve avere procedure esecutive e/o fallimentari in corso e deve essere in regola con il pagamento delle imposte e tributi comunali.

Art. 7 Condizioni generali e procedura

Le richieste di incentivo devono essere inoltrate al Municipio attraverso l'apposito formulario scaricabile dal sito www.collinadoro.com.

Le richieste sono da presentare unicamente in formato digitale, entro il 31.08.2020.

Art.8 Incentivo

Possono essere parzialmente coperti i costi salariali dei giovani in formazione domiciliati in Canton Ticino dal 1 giugno 2020 e fino al termine della formazione, per i quali il richiedente ha già ottenuto la relativa autorizzazione da parte della competente autorità cantonale in materia di formazione professionale.



L'importo è concesso per gli apprendisti assunti nell'anno scolastico 2020/2021 ed ammonta al:

- **50%** dei costi salariali per gli apprendisti del primo anno;
- **40%** dei costi salariali per gli apprendisti del secondo anno;
- **30%** dei costi salariali per gli apprendisti del terzo anno;
- **20%** dei costi salariali per gli apprendisti del quarto anno.

L'importo è calcolato in relazione al numero di istanze di nuovi apprendisti, ma al massimo fissato in una istanza per richiedente.

L'incentivo è calcolato al netto di altri incentivi (federali, cantonali, o di altri enti, associazioni, fondazioni, ecc.).

CAPITOLO II

Procedure e documentazione

Art. 9 Richiesta dell'incentivo

L'incentivo è versato alla fine di ogni quadrimestre sul conto corrente postale o bancario del richiedente risultante dal formulario. Sono esclusi i pagamenti in contanti.

Per ottenere l'erogazione dell'incentivo insieme al formulario occorre presentare:

- copia del contratto di tirocinio debitamente firmato e vidimato dalla competente autorità cantonale in materia di formazione professionale;
- copia del conto stipendio del giovane in formazione per il quale si fa richiesta dell'incentivo.

Il fondo annuale a disposizione del Comune ammonta a CHF 50'000,00, i contributi verranno devoluti fino a tale importo tenendo conto dell'ordine cronologico delle richieste inoltrate.

In caso di rescissione del contratto di assunzione con l'apprendista prima della conclusione dell'anno di formazione, l'azienda formatrice ha l'obbligo di informare il Comune e quest'ultimo si riserva il diritto di richiedere un rimborso proporzionale del contributo elargito.

CAPITOLO III

Rimedi giuridici

Art. 10 Rimedi giuridici

In caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.



CAPITOLO IV

Disposizioni finali

Art. 11 **Riscossione indebita e controlli**

Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 12 **Entrata in vigore**

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto 01.09.2020, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 13 **Rimedi di diritto**

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco
Sabrina Romelli

Il Segretario
Pietro Balerna

Approvata con Risoluzione Municipale no. 661 del 20 luglio 2020

Pubblicata agli albi comunali dal 24 luglio 2020 al 15 settembre 2020